

COMUNE DI SANTA MARINELLA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE (SAI) DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (E DEI LORO FAMILIARI) BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (PER IL PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2022).

C.I.G. 8663565800 CUP: D51B21000300001

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - QUADRO DI RIFERIMENTO	2
ART. 2 - FINALITÀ' DEL SERVIZIO	3
ART. 3 – ENTE ATTUATORE	3
ART. 4 -VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO	3
ART. 5 – ECONOMIE	4
ART. 6 – REVOCA DEL CONTRIBUTO	4
ART. 7 – PIANO FINANZIARIO E COSTI DEI SERVIZI	4
ART. 8 - PROROGA ED OPZIONI	5
ART. 9 - DESTINATARI DEI SERVIZI E NUMERO MASSIMO SOGGETTI ACCOGLIBILI	5
ART. 10 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 11- AGGIORNAMENTO E GESTIONE BANCA DATI	8
ART. 12 - RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI - DOCUMENTI OBBLIGATORI	8
ART. 13 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE	9
ART. 14 - SUPERVISIONE	9
ART. 15 - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	9
ART.16 - TEMPI DI ACCOGLIENZA	10
ART. 17 – PROROGHE DELL’ACCOGLIENZA	10
ART. 18 – TRASFERIMENTI	10
ART. 19 - REVOCA DELL’ACCOGLIENZA	10
ART. 20 – REVISORE INDIPENDENTE	10
ART. 21 - MODALITÀ DI RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI	10
ART. 22 GESTIONE DEL PERSONALE	11
ART. 23 – RESPONSABILE/COORDINATORE DEL PROGETTO	11

ART. 24 - MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	11
ART. 25 - CESSIONE E SUBAPPALTO	12
ART. 26 - SEDE OPERATIVA	12
ART. 27 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	12
ART. 28 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	12
ART. 29 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE	13
ART. 30 - CORRISPETTIVO	13
ART. 31 - REVISIONE PREZZI	14
ART. 32 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 33 - ONERI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	14
ART. 34 - SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs. n. 81/2008)	14
ART. 35 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE	14
ART. 36 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	15
Art. 37 - INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 38 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	17
ART. 39 - ACCESSO AGLI ATTI	17
ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
ART. 41 - NORME DI RINVIO	18
ALL. 1 PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO	18

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - QUADRO DI RIFERIMENTO

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione - ha pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27/08/2016, il Decreto del 10/08/2016 “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)” modificato con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 04.12.2019.

Dall'anno 2011 il Comune di Santa Marinella è Ente promotore di un progetto di accoglienza aderente alla rete SAI/SIPROIMI ed autorizzato dal Ministero dell'Interno per n. 46 posti categorie “ordinari”.

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 05.12.2019 il Comune di Santa Marinella ha confermato l'adesione e l'interesse alla prosecuzione delle attività del progetto SAI/SIPROIMI per il triennio 2020/2022. I servizi di cui al presente capitolato sono stati affidati ad un Ente attuatore sino al 31.12.2020. Il Comune ha poi chiesto al Ministero dell'Interno l'autorizzazione alla sospensione delle attività che è stata concessa, per un periodo temporale di massimo mesi 6, a decorrere dal 01.01.2021.

Il Ministro dell'Interno, con circolare del 10 agosto 2020, ha autorizzato la prosecuzione del progetto da parte di questo Comune sino al 31.12.2022 assegnando, per il biennio 2021/2022, la somma di € 668.242,00 annui (confermando l'accoglienza di n. 46 posti categoria “ordinari”).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25.02.2021 il Responsabile del settore “Servizi socio-assistenziali” rettificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.03.2021 è stato incaricato di porre in essere tutti gli atti per l’espletamento di una procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore al quale affidare la gestione e l’organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SAI/SIPROIMI) per il periodo **01.07.2021 – 31.12.2022**.

In relazione a quanto sopra riportato il Comune indice una procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore al quale affidare la gestione e l’organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SAI/SIPROIMI)

ART. 2 - FINALITÀ' DEL SERVIZIO

Il sistema SAI/SIPROIMI si fonda sulla costruzione e sul rafforzamento delle reti territoriali che coinvolgano gli attori locali per il sostegno dei progetti di accoglienza nella loro totalità e, al tempo stesso, dei percorsi personalizzati dei singoli beneficiari. Il sistema è parte integrante del welfare locale e, come tale, complementare agli altri servizi pubblici garantiti sul territorio alla cittadinanza.

Il sistema SAI/SIPROIMI è caratterizzato dalla tipologia di servizi offerti ai beneficiari: l'obiettivo principale dello SAI/SIPROIMI è quello di garantire non solo attività di accoglienza ed interventi meramente assistenziali, ma anche servizi trasversali di mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana, orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e qualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale, orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, consulenza legale.

I servizi di accoglienza dello SAI/SIPROIMI hanno come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti.

ART. 3 – ENTE ATTUATORE

L’Ente Attuatore deve possedere un’esperienza almeno biennale e consecutiva negli ultimi cinque anni, nell’accoglienza degli stranieri, comprovata da documentazione attestante il buon andamento delle attività svolte e dei servizi prestati.

Nel caso i soggetti proponenti siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/erogante/i i servizi oggetto della presente procedura.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale, tutti i partecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza (almeno 2 anni consecutivi nell’ultimo quinquennio 2016/2020) nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria. Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo / raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale, i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza (almeno 2 anni consecutivi nell’ultimo quinquennio 2016/2020) ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.

È data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all’aggiudicazione provvisoria del progetto, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

ART. 4 -VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la “gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SAI/SIPROIMI) per il Comune di Santa Marinella per il periodo 01.07.2021/ 31.12.2022”.

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e scadenza al 31 dicembre 2022.

Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza con la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo per la predisposizione dei servizi di Accoglienza, secondo il D.M. 18/11/2019 (GU n. 284 – 04.12.2019) che contiene, altresì, le Linee Guida per i Servizi di accoglienza integrata nel sistema di accoglienza integrata.

L'affidamento del Servizio SAI/SIPROIMI da parte del Comune ad un Ente gestore è subordinato al finanziamento, da parte del Ministero dell'Interno, del Progetto, sulla base della domanda di prosecuzione trasmessa dal Comune nei modi e nei termini stabiliti dal D.M. 18/11/2019.

Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziare dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno; con Circolare del Ministro dell'Interno del 10/08/2020 prot. n° 16288 il Comune di Santa Marinella è stato ammesso alla prosecuzione dei Servizi SAI/SIPROIMI per il biennio 01.01.2021/31.12.2022 per un importo annuo di € 668.242,00 .

Considerata la sospensione delle attività autorizzata dal Ministero dell'Interno per un periodo massimo di mesi 6, il contributo assegnato è stimato in € 1.002.363,00 per tutto il periodo di durata del Progetto (01/07/2021 – 31/12/2022) Il contributo del Ministero è da intendersi comprensivo di tutti i costi, compreso il Revisore indipendente, le spese per la gara, il contributo ANAC e l'IVA se dovuta ed ogni altra voce di spesa ammessa dal Manuale di rendicontazione SPRAR.

L'importo stimato per il presente appalto, al netto delle spese che dovrà sostenere direttamente il Comune, è di € 988.988,00 (compresa IVA se dovuta) per l'intera durata del periodo di affidamento (complessivi 18 mesi dal 01.07.2021 al 31.12.2022).

Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, previa presentazione di idonea documentazione fiscale e contabile, previa acquisizione del DURC e previa verifica del pagamento dei tributi locali riferiti alla sede operativa. Il pagamento avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di tesoreria del Comune di Santa Marinella da parte del Ministero dell'Interno. Si applica la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto presente. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Sono escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di durata del contratto.

Tale corrispettivo è altresì comprensivo degli oneri della sicurezza.

In caso di mancata erogazione del contributo, l'ente potrà revocare la gara anche qualora fosse stata aggiudicata e, in tal caso, il soggetto partecipante non potrà avanzare pretese di sorta.

ART. 5 – ECONOMIE

Le eventuali economie maturate nell'attuazione del Servizio non sono automaticamente acquisite. L'utilizzo delle stesse può avvenire solo previa autorizzazione della Direzione Centrale.

ART. 6 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

A seguito dell'accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal Decreto Ministeriale del 18/11/2019, e dalle linee guida, il Servizio Centrale può procedere alla revoca, parziale o totale, del contributo, in misura proporzionale all'entità dell'osservazione accertata. L'importo del contributo da restituire deve essere versato dall'aggiudicatario nel caso lo abbia già ricevuto.

ART. 7 – PIANO FINANZIARIO E COSTI DEI SERVIZI

I servizi indicati nella domanda di contributo ammessa al riparto del Fondo non possono subire, nella fase attuativa, variazioni.

La rimodulazione del piano finanziario preventivo non può pregiudicare la continuazione e la qualità dei servizi offerti e l'aggiudicatario deve obbligatoriamente attenersi a quanto previsto nel manuale unico di rendicontazione SAI/SIPROIMI e nelle relative disposizioni operative. Per quanto concerne l'eventuale

riduzione dei costi previsti nelle macrovoci “Costo del personale” e “Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari”, si dovrà presentare richiesta al Comune di Santa Marinella al fine di essere autorizzati a tali modifiche. La macro voce “Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari” non può subire diminuzioni dell’ammontare complessivo fissato nella domanda di contributo approvata.

Il Ministero dell’Interno ha specificato espressamente che l’utilizzo dell’importo ottenuto dalle eventuali economie che si dovessero verificare in conseguenza del diverso regime fiscale degli enti attuatori, potrebbe avvenire utilizzando la previsione contenuta nel codice dei contratti ai fini dell’esercizio della facoltà per gli enti locali di affidamento dei servizi cd. complementari; tali servizi dovranno essere individuati compiutamente negli atti di gara (ai sensi degli articoli 63 e 106), indicando specificatamente i servizi complementari cui dedicare l’eventuale economia di gara, anche in relazione al relativo valore economico; le attività proposte devono essere coerenti con il progetto originario e già finanziato, non costituendo modifica al progetto originario che, anzi, dovrà risultare valorizzato.

A tal scopo, il Comune di Santa Marinella intende prevedere l’utilizzo delle economie di gara che dovessero verificarsi in caso di diverso regime fiscale degli enti attuatori affidatari (quindi con applicazione di un’aliquota di imposta pari al 5% anziché il 22% come da Piano Finanziario Preventivo - PFP), indicando quali possibili servizi complementari da affidare successivamente all’aggiudicazione e cui dedicare l’economia di gara i seguenti aggregati di spesa da modello ministeriale:

Codice	Descrizione spesa
D	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari

ART. 8 - PROROGA ED OPZIONI

Al termine del periodo iniziale di durata del contratto, la stazione appaltante - qualora il Ministero dell’Interno ammetta la prosecuzione del servizio di cui è titolare il Comune di Santa Marinella e lo rifinanzi - si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, di negoziare con l’aggiudicatario la ripetizione del servizio per ulteriori 18 mesi qualora i risultati dell’appalto siano stati soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto.

In caso di indizione di nuove procedure di scelta del contraente, la durata del presente contratto potrà essere prorogata (cd proroga tecnica – art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/2016) limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto attuatore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

ART. 9 - DESTINATARI DEI SERVIZI E NUMERO MASSIMO SOGGETTI ACCOGLIBILI

Il Comune di Santa Marinella è stato ammesso al finanziamento del Ministero dell’Interno per l’accoglienza di un numero massimo di 46 persone Categoria “ Ordinari”.

ART. 10 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi del D.M. 18/11/2019, i servizi di accoglienza integrata del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SAI/SIPROIMI, sono prestati nel rispetto delle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata e del «Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale» e del «Manuale unico di rendicontazione», disponibili sul sito web: <http://www.retesai.it>

Di seguito si riportano le attività che l’aggiudicatario dovrà svolgere in riferimento a quanto stabilito dal DM del 18/11/2019, nonché in base a quanto offerto in sede di gara e a quanto previsto nel presente capitolato.

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.

L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori dettagliati nelle linee guida del decreto:

- A) accoglienza materiale;
- B) mediazione linguistico-culturale;
- C) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- D) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- E) formazione e riqualificazione professionale;
- F) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- G) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- H) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- I) orientamento e accompagnamento legale;
- L) tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR»

A. Accoglienza materiale

Il progetto territoriale SAI/SIPROIMI nel Comune di Santa Marinella dovrà essere articolato nella creazione di appartamenti, ubicati nel territorio comunale, per l'accoglienza di nuclei familiari o di singoli per un numero totale di beneficiari di 46 soggetti.

Nel caso di appartamenti che possono ospitare più nuclei familiari, è possibile la convivenza di più persone purché le persone maggiorenni ospitate appartengano allo stesso genere (maschi o femmine).

Il soggetto attuatore ha l'obbligo:

- di avere già individuato, al momento della presentazione delle offerte, abitazioni di proprietà privata o da adibire all'accoglienza e ubicate sul territorio di Santa Marinella, di cui allega nell'offerta tecnica l'elenco con scheda descrittiva corredata da planimetrie - che siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzioni incendi, di igiene e di sicurezza - e che siano inserite nel tessuto urbano in modo da consentire il facile accesso ai servizi pubblici;
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario, ad avere la disponibilità di tali appartamenti prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione del servizio;
- di garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte (i pasti dovranno essere preparati dagli ospiti stessi);
- di fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e nel rispetto delle esigenze individuali;
- di erogare il pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione e Manuale operativo SPRAR;
- di fornire il materiale scolastico per i minori.

B. Mediazione linguistico-culturale

Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico culturale al fine di: facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato) che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

C. Orientamento e accesso ai servizi del territorio

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;
- Orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- Garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

D. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori

Il soggetto attuatore dovrà:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorare la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un minimo di quindici ore settimanali;

E. Formazione, riqualificazione professionale

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali

F. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

G. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra i beneficiari e i locatori/ proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze.

H. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e d'informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari ;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

I. Orientamento e accompagnamento legale

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e dei doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico-legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

L. Tutela psico-socio-sanitaria

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

- garantire l'accompagnamento al servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, in caso di presa in carico di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico – riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione delle condizioni di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico- socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazioni di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche di cui al punto precedente;

ART. 11- AGGIORNAMENTO E GESTIONE BANCA DATI

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di provvedere - entro i termini stabiliti dal decreto - per conto del Comune di Santa Marinella agli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati assicurando l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti.

In particolare deve inserire nella banca dati:

- a. la documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza nonché delle variazioni di cui all'art. 22 (piattaforma FNAsilo);
- b. la rendicontazione delle spese progettuali;
- c. gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal Sistema;
- d. i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro 3 giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- e. mensilmente, informazioni relative ai beneficiari concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- f. le richieste ed i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione Centrale, in modo tempestivo.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di designare e comunicare, alla data di presentazione dell'offerta, il REFERENTE della banca dati SPRAR (il quale dovrà possedere specifica laurea attinente alla funzione richiesta es. informatica, economia e commercio, ecc.) che dovrà provvedere anche a tutti gli adempimenti di cui al successivo art. 12.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI - DOCUMENTI OBBLIGATORI

Il soggetto attuatore, in stretta relazione con i referenti comunali, provvederà a qualsiasi altro adempimento necessario per la presentazione, realizzazione e la rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti o omissioni. Il soggetto attuatore si impegna a predisporre di concerto con l'Ente Locale i seguenti documenti obbligatori da produrre al Servizio Centrale SPRAR ed al Ministero dell'Interno secondo le modalità e nel tassativo rispetto dei termini che saranno dagli stessi indicati:

1. **la relazione intermedia**, relativa alle attività ed i servizi erogati nel primo semestre di attività di ciascun anno;
2. **la scheda semestrale di monitoraggio** elaborata dalla Banca Dati SPRAR e relativa alle presenze ed ai servizi erogati ai beneficiari nel corso del primo semestre di attività di ciascun anno;
3. **la relazione finale**, relativa alle attività ed i servizi erogati nel corso di ciascun anno;
4. **la scheda finale di monitoraggio** elaborata dalla Banca Dati SPRAR e relativa alle presenze e ai servizi erogati ai beneficiari nel corso di ciascun anno;
5. **la rimodulazione del Piano finanziario** entro il 30 novembre di ogni anno nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Manuale unico per la Rendicontazione SPRAR.

Si obbliga altresì ad organizzare e a predisporre ed inviare di concerto con il Comune di Santa Marinella, entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero dell'Interno, la rendicontazione contabile di tutte le spese sostenute nell'anno precedente, predisposta secondo i criteri e le regole previste dal Manuale Unico per la Rendicontazione del progetto e corredata da tutta la documentazione contabile ed amministrativa prevista dallo stesso manuale.

Il soggetto attuatore si obbliga inoltre a collaborare fattivamente con il Revisore dei Conti nominato dal Comune di Santa Marinella ai fini delle verifiche amministrativo-contabili sui documenti relativi alle voci di rendicontazione e del controllo dell'esattezza ed ammissibilità degli stessi.

Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste e chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del "certificato di revisione" che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Il soggetto attuatore si impegna altresì a tenere costantemente aggiornato il Registro delle Spese di Progetto in formato elettronico, secondo il modello allegato al Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR.

Tale registro è documento obbligatorio e indispensabile alla corretta tenuta delle spese di progetto e deve essere allegato alla rendicontazione finale del progetto.

ART. 13 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Il soggetto attuatore dovrà garantire un equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR e nel rispetto del D.M. 18/11/2019. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni e accordi di programma.

Il soggetto attuatore dovrà garantire la presenza delle diverse figure professionali quali: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, gestore Banca Dati (con specifica laurea attinente alla funzione richiesta - es. informatica, economia e commercio, ecc), operatore socio-sanitario, operatore legale (con laurea in legge, abilitato all'esercizio della professione ed esperto in materia di asilo), nonché il supporto di mediatori culturali e linguistici.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e valutazione del lavoro.

ART. 14 - SUPERVISIONE

Come previsto dal Manuale Operativo per l'Attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria, il servizio di supervisione psicologica è da considerarsi obbligatorio all'interno dei progetti territoriali dello SPRAR e deve essere da uno psicoterapeuta esterno all'equipe, in quanto non deve partecipare alle relazioni che si instaurano all'interno del gruppo di lavoro.

La supervisione psicologica ha l'obiettivo di offrire un servizio di supporto di gruppo (e, se necessario e programmato, individuale) sulle difficoltà emotive, relazionali e organizzative che possono sorgere in ambito lavorativo, sia con i beneficiari che con i colleghi. Vista l'importanza della supervisione, gli incontri con il supervisore devono tenersi con una periodicità costante. È auspicabile, al fine dell'efficacia del servizio, realizzare tali incontri almeno una volta la mese.

ART. 15 - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Il soggetto attuatore dovrà garantire l'organizzazione e la gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari secondo quanto previsto dal D.M. del 18/11/2019 Capo IV art. 19.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di avere già individuato, al momento della presentazione delle offerte, abitazioni di proprietà privata o da adibire all'accoglienza e ubicate sul territorio di Santa Marinella, di cui allega l'elenco nell'offerta tecnica con scheda descrittiva corredata da planimetrie.

Tali strutture dovranno essere:

- a) pienamente e immediatamente fruibili;
- b) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
- c) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- d) completamente ed adeguatamente arredate;

e) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di dotarsi degli strumenti gestionali (regolamento interno alla struttura, "patto di accoglienza" e altri strumenti come previsti dal Manuale operativo SPRAR).

Il soggetto aggiudicatario **prima della stipula del contratto** dovrà avere la piena disponibilità delle strutture e produrre tutta la documentazione riconducibile ad un titolo quale proprietà, locazione o altro titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni - da adibire esclusivamente all'accoglienza di n. 46 beneficiari del progetto territoriale del Comune di Santa Marinella - nonché tutta la documentazione richiesta dal DM. 18/11/2019 relativa alle unità immobiliari **pena la decadenza della stessa aggiudicazione**.

La richiesta di variazione delle strutture di accoglienza, corredata dalla documentazione richiesta dalle linee guida, deve essere presentata alla Direzione Centrale che, acquisito il parere del Servizio Centrale, comunica l'eventuale nulla osta.

ART.16 - TEMPI DI ACCOGLIENZA

Il richiedente protezione internazionale accolto nello SAI/SIPROIMI ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe.

In caso, invece, di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Il beneficiario che entra in accoglienza già titolare di protezione internazionale o umanitaria, ha diritto all'accoglienza fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe.

ART. 17 – PROROGHE DELL'ACCOGLIENZA

I tempi di accoglienza dei titolari di protezione possono essere prorogati, previa autorizzazione del M. I. per il tramite del servizio centrale per ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali secondo le effettive esigenze personali: La proroga è concessa dal M.I. per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi di integrazione avviati o a comprovati motivi di salute.

Ai sensi dell'art. 39 del D.M. del 18.11.2019, non potranno essere riconosciute spese per la prosecuzione dell'accoglienza – da parte dell'Ente attuatore – in assenza di autorizzazione alla proroga da parte della Direzione Centrale.

ART. 18 – TRASFERIMENTI

I trasferimenti dei beneficiari da un progetto SAI/SIPROIMI ad altro progetto SAI/SIPROIMI saranno autorizzati dal Servizio Centrale.

ART. 19 - REVOCA DELL'ACCOGLIENZA

L'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria può essere revocata nei casi previsti dall'art. 40 del Decreto Ministeriale del 18.11.2019.

ART. 20 – REVISORE INDIPENDENTE

L'Ente Locale è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore Indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo/contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al piano finanziario preventivo, della esattezza e della ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal manuale SPRAR. L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Il contributo del Ministero è da intendersi comprensivo di tutti i costi, compreso il Revisore indipendente.

ART. 21 - MODALITÀ DI RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI

L'aggiudicatario ha l'obbligo, in stretta collaborazione con il Comune di Santa Marinella, di:

- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del d.lgs 30/6/2003 n. 196 come modificato dal d.lgs. 10.08.2018 n. 101;
- mettere a disposizione del servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- aggiornare in maniera tempestiva la banca dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un Responsabile;
- presentare con cadenza semestrale, al Servizio Centrale una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e finale sull'attività svolta.

ART. 22 GESTIONE DEL PERSONALE

I servizi dovranno essere garantiti mediante l'impiego di personale idoneo ed in possesso dei titoli di studio adeguati per ogni profilo impiegato – nel rispetto di quanto stabilito nell'art.12 del presente capitolato - in regola con tutte le posizioni previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere il Comune di Santa Marinella in tutte le fasi di gestione del progetto, in particolare nella predisposizione di tutta la documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto.

Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Santa Marinella, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di gara. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico del soggetto attuatore e di quanto indicato in sede di gara delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Il soggetto attuatore dovrà osservare per i propri dipendenti e se cooperativa anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinante i rapporti di lavoro di categoria.

Il soggetto attuatore altresì si impegna a:

- a. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Santa Marinella con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
- b. attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Santa Marinella nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- c. comunicare al Comune di Santa Marinella, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae;
- d. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Santa Marinella e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- e. non sostituire il personale indicato in sede di selezione, che ha costituito valutazione ai fini dell'aggiudicazione, senza giustificato motivo;
- f. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari.

Il soggetto attuatore dovrà fornire in sede di presentazione dell'offerta:

- l'elenco del personale impiegato con le relative qualifiche (stabilite nell'art.13 del presente capitolato) e *curricula*;
- il nominativo dell'operatore responsabile/coordinatore del progetto che dovrà essere in possesso di laurea specialistica in qualità di Assistente Sociale. Il responsabile/coordinatore, dovrà coordinare tutte le attività

di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare i rapporti con il Comune di Santa Marinella e con gli altri servizi territoriali coinvolti nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 23 – RESPONSABILE/COORDINATORE DEL PROGETTO

Il responsabile/coordinatore deve possedere la qualifica professionale di Assistente Sociale con laurea specialistica.

Lo stesso provvederà a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare i rapporti con il Comune di Santa Marinella e con gli altri servizi territoriali coinvolti nel sistema di accoglienza nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 24 - MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

L'Aggiudicatario provvede all'attivazione dei servizi di cui al presente capitolato.

L'Aggiudicatario si impegna a dare attuazione al progetto nel pieno rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara, in attuazione delle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata del SAI /SIPROIMI – stabilite dal D.M. 18/11/2019 e dal manuale operativo SPRAR.

All'aggiudicatario saranno trasferite, dietro presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute – certificate dal Revisore Contabile - le risorse economiche, ammissibili nel rispetto del Manuale di rendicontazione SPRAR, a rimborso delle attività svolte e delle prestazioni effettivamente rese.

Il Comune si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui al presente capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero.

ART. 25 - CESSIONE E SUBAPPALTO

In ragione della particolarità delle attività progettuali e della necessità di garantire la qualità degli interventi, nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalle linee guida ministeriali e dal presente capitolato, È vietato il subappalto o la cessione della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dallo stesso progetto.

ART. 26 - SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il soggetto attuatore dovrà essere dotato, alla data della stipula del contratto, di una sede operativa posta nel territorio del Comune di Santa Marinella

La sede operativa dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione internet nonché di una linea telefonica mobile attiva h 24 al fine di garantire la reperibilità per necessità ed urgenze dei beneficiari.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

L'aggiudicatario ha la responsabilità e l'obbligo di occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'ospite all'interno dello SAI/SIPROIMI fino all'uscita compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al Comune tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti degli alloggi di accoglienza deteriorati, sottoscrivendo anche le necessarie coperture assicurative. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura,

l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 28 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Gli obblighi dell'aggiudicatario sono i seguenti:

- a. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo SPRAR;
- b. attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- c. impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato speciale d'appalto;
- d. operare in accordo con il Comune, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- e. attenersi alle disposizioni del Comune nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- f. attuare le direttive del Comune finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto;
- g. rispettare ed assicurare il rispetto degli standard qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, e degli atti del Comune;
- h. garantire la gestione degli alloggi di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti. Nel caso si verificano, l'aggiudicatario disporrà l'immediata e adeguata riparazione;
- i. attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- j. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi;
- k. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

ART. 29 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE

Il Comune, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'aggiudicatario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai Responsabili comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, l'aggiudicatario garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune con carattere di:

1. continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;
2. periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - a. rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto;
 - b. servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con il Comune, che l'aggiudicatario si impegna a far compilare agli utenti;
3. occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dal Comune all'aggiudicatario nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, indagini e verifiche sui servizi di accoglienza integrata attivati a favore dei richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto oltre che monitoraggi sulle modalità di svolgimento delle attività.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione descrittivo-valutativa del servizio ogni sei mesi, secondo le modalità richieste dal Servizio Centrale dello SPRAR.

ART. 30 - CORRISPETTIVO

Il progetto potrà essere attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno,

Tutte le spese ricadono sull'aggiudicatario e sono ricomprese all'interno del finanziamento dell'appalto. Il trasferimento delle risorse all'aggiudicatario, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, corrisponde all'importo indicato nel piano finanziario preventivo dei costi annuali - allegato al presente capitolato e di cui ne forma parte integrante e sostanziale - salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dal Ministero dell' Interno. Le modalità e la periodicità con le quali il Comune provvederà a trasferire al soggetto collaboratore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento dell'attività del progetto all'Aggiudicatario. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata entro i limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero dell'Interno. Il Comune di Santa Marinella potrà trattenere dalle risorse da trasferire all'aggiudicatario le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario, il Comune trattiene, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, così come stabilito dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte del Comune. La fatturazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 e del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n.55/2013. Le richieste di note di debito da parte dell'aggiudicatario non in possesso della partita IVA verranno liquidate secondo i termini di legge previste.

ART. 31 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione non è soggetto a revisione alcuna, salvo diverse disposizioni del Ministero dell'Interno.

ART. 32 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 33 - ONERI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'aggiudicatario è obbligato:

a rispettare per gli operatori tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

ad assicurare il personale contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e sm.i). L'inosservanza di tali obblighi, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'Ente Comune invita per iscritto l'aggiudicatario a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute dall'aggiudicatario sulla base del contratto stipulato.

ART. 34 - SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs. n. 81/2008)

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dai D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunica l'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e la compiuta Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto con contestuale redazione del relativo documento. Lo stesso dovrà assumere ogni responsabilità ed onere per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e dei mezzi e strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

L'Aggiudicatario è tenuto ad utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi eventuali DPI; dovrà garantire inoltre che tutto il personale impiegato sia formato sui seguenti argomenti: - prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera - modalità di esecuzione del servizio. L'Aggiudicatario dovrà assicurare, a tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato, i mezzi e le dotazioni necessarie al rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid – 19.

ART. 35 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario in qualità di titolare, gestore ed esecutore delle attività oggetto del presente Capitolato, gestisce il servizio affidato, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge; è posta a carico dell'aggiudicatario ogni piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi stessi, liberando a pari titolo il Comune;

L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, in ogni caso, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario è inoltre obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi infortunio, diretto e indiretto, di cui gli utenti dei servizi dovessero essere oggetto.

L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte, durante lo svolgimento o in conseguenza dei servizi espletati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune o di compensi da parte dello stesso, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. L'Aggiudicatario esonera espressamente il Comune e il personale comunale da ogni responsabilità civile e penale e da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative con primaria compagnia di assicurazione per i rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) - per garantire idonea copertura per danni provocati a terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto recante anche la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune con massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00 nonché polizza infortuni con massimali adeguati al servizio oggetto d'appalto. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore di servizio, che terrà indenne a tale titolo il Comune da qualsiasi pretesa pertanto, anche nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni da risarcire non fosse adeguato, sarà sempre e comunque l'Aggiudicatario a risponderne integralmente.

L'aggiudicatario deve consegnare al Comune prima della stipula del contratto, copia delle polizze assicurative di cui ai commi precedenti, a conferma dell'adempimento dei suindicati obblighi. La mancata

costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dal Comune, determinerà la decadenza dell'aggiudicazione del servizio.

L'Aggiudicatario è tenuto a mantenere in vigore e pienamente efficaci le coperture assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 36 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che sarà verificata dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione presentata dall'aggiudicatario.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. La stipula del contratto in forma pubblico - amministrativa deve avvenire nei termini indicati dalla Stazione appaltante nel rispetto della vigente disciplina.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il predetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, qualora intervengano ragioni di urgenza (es. necessità di fornire immediata protezione alle persone individuate dal Ministero o rischio di perdere i finanziamenti ministeriali per ritardo nell'attuazione dei servizi e degli interventi di cui al presente capitolato), ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti e conseguenti aggiornamenti apportati dal Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all'acquisizione della suddetta documentazione relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, alla regolarità del DURC nonché al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, Il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà facoltà di considerarlo decaduto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopra indicate, si procederà ad affidare il servizio ai

concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento in primo luogo mediante escussione della garanzia provvisoria, riservandosi altresì il Comune la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Il Comune si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 del D.Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Civitavecchia, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 37 - INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi:

- a. a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, concernenti le forniture stesse nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- b. al Manuale Operativo SPRAR, alle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata di cui al D.M. 18/11/2019 e al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR.

Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

- Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della rendicontazione rispetto alla tempistica indicata nelle vigenti disposizioni.
- Euro 300,00 in caso di presentazione della rendicontazione non conforme a quanto indicato nel Manuale unico di Rendicontazione SPRAR;
- Euro 2.000,00 per ogni mancato rispetto delle condizioni di accoglienza;
- Euro 500,00 per la mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati;
- Euro 300,00 per ogni sostituzione o variazione del personale indicato nell'offerta tecnica senza preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Contestualmente alle suddette penalità, il soggetto aggiudicatario verrà intimato mezzo PEC - ai sensi dell'art 1662 c.c. - affinché provveda, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora il soggetto aggiudicatario non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 del D.lgs 50/2016.

L'applicazione delle penali compete al RUP.

La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento del soggetto aggiudicatario che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, il Comune procede a contestare l'addebito all'aggiudicatario secondo la procedura prevista all'art. 108 d.lgs. 108/2006.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, al soggetto aggiudicatario sarà corrisposto l'importo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 38 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

1. la mancata e reiterata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d'oneri, dal citato
2. Manuale Operativo e Linee Guida Ministeriali;
3. la mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
4. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
5. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
6. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
7. gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
8. interruzione del servizio;
9. mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
10. insolvenza o fallimento del soggetto collaboratore;
11. accertamento della responsabilità per dolo o colpa dell'aggiudicatario per danni e/o furti anche di terzi;

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dal Comune, notifica tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio SPRAR, il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.

Nei casi di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con diritto per il Comune di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

ART. 39 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

Il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dei D.Lgs. 50/2016:

1. in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
3. in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti di cui al comma 2 del sopracitato art. 53, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.50/2016 sono esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione:

1. le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o coperti da diritti di privativa intellettuale;
2. i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
3. le relazioni riservate del direttore di esecuzione o in sua assenza dal RUP sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

In relazione all'ipotesi di cui al precedente comma lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla

protezione dei dati”.

ART. 41 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal codice civile e dalle altre norme statali e regionali in materia.

ALL. 1 PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE		COMUNE DI SANTA MARINELLA	
CODICE PROGETTO		PROG-508-PR-2	
NUMERO POSTI		46	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	204.767,00
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	193.300,00
A1e	P1	Operatori sociali (OSS operatori socio-sanitari)	€ 30.400,00
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 39.000,00
A3e	P3	Operatori legali	€ 17.000,00
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 12.000,00
A5e	P6	Psicologi	€ 12.000,00
A6e		Operatori dell'integrazione (educatori professionali)	€ 39.000,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A8e	P7	Altre figure professionali (coordinatore e gestore banca dati)	€ 43.900,00
		Consulenze	€ 11.467,00
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 3.000,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 1.167,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 1.300,00
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 3.000,00
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 3.000,00
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 124.975,00
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 1.500,00
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 3.000,00
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 16.213,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 6.000,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 79.262,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 4.000,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 10.000,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 5.000,00
C	L	Immobili e utenze	€ 145.000,00
C1	L1	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati - (massimo 3,33% del costo totale di progetto annuo)	€ 0,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 10.000,00
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 100.000,00

C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 5.000,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 5.000,00
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 25.000,00
D	I ,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	188.500,00
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 82.000,00
D2	G2	Effetti letterecci	€ 1.500,00
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C. come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 2.000,00
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C. come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 4.000,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 4.000,00
D6	G6	Pocket Money	€ 42.000,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 2.000,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 1.000,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 7.000,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 25.000,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 3.000,00
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)	€ 4.000,00
	Contributi per l'uscita		
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 5.000,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 2.000,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 4.000,00
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 0,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 0,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 663.242,00
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 5.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 668.242,00

